



Comune di **SANT'ANGELO IN VADO (PU)**

Piazza Umberto I n. 3 - Tel. 0722/819901- 819947- Fax. 0722/819923

ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI- ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare".

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, **per l'anno 2020**, a pena di decadenza, entro il **31 gennaio 2021**;
- sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici e, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norma di legge, accordi e direttive UE;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di **€ 145,14 mensili**, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- la domanda dovrà essere compilata su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali oppure scaricabile dal sito internet: www.comunesantangeloinvado.it ;
- il valore dell'indicatore della situazione economica, **ISEE** per le domande relative all'anno 2020, è pari a **€ 8.788,99**;

Questo avviso in relazione al dispositivo dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Dalla residenza comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Sonia Olivieri)